



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "XXV APRILE"

Via Gramsci, 2 - 4 - 6 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

tel.0761 513060 fax 0761/513362

mail: vtic81600g@istruzione.it PEC: vtic81600g@pec.istruzione.it

www.ic25aprile.edu.it

Circ. n. 218

Civita Castellana, 31.01.2022

ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE
Prot. 0000882 del 31/01/2022
IV-8 (Uscita)

Ai Sigg. Genitori degli allievi della classe 1A
Ai Docenti della classe 1A
Al Comune di Civita Castellana
Al sito web

OGGETTO: Disposizioni per 2 casi Covid-19 nel plesso della scuola 1A "A. Manzi" di Civita Castellana.

A seguito delle comunicazioni intercorse, si è appurato che **vi sono stati due casi** di positività COVID nella classe 1A della Scuola Primaria "A. Manzi" di Civita Castellana, il secondo caso è stato accertato in data 30 Gennaio 2022.

In base alla Nota congiunta Ministero dell'Istruzione - Ministero della Sanità n. 11 del 08.01.2022 in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ([vedi pagina seguente](#)) e su indicazione del Covid Scuola Positivi di Viterbo, **a seguito di almeno due positività rilevate nella classe fino ad oggi, le attività didattiche proseguiranno secondo le seguenti modalità:**

Per i **compagni** di classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza per tutti gli alunni, si applica la **DIDATTICA A DISTANZA** per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, OSSIA FINO AL 7 Febbraio 2022 compreso;
- **misura sanitaria: QUARANTENA** della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo per i presenti nel periodo a rischio.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.

Le disposizioni della AUSL verranno comunicate agli interessati come di consueto tramite il Referente Covid del plesso scolastico di appartenenza.

Nella pagina seguente si riepilogano le disposizioni vigenti per la scuola primaria.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Cicognola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

INDICAZIONI IN CASO DI ACCERTATA POSITIVITÀ COVID A SCUOLA CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

ai sensi della Nota congiunta Ministero dell'Istruzione — Ministero della Sanità n. 11 del
08.01.2022

applicativa dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Scuola primaria

<p>In presenza di un solo caso di positività nella classe</p>	<p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e non recarsi a scuola. <p>In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.</p> <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza*.</p> <p>In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.</p>
<p>In presenza di almeno due casi positivi nella classe</p>	<p>Per i compagni di classe vengono disposte le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</p>

* Il regime precauzionale dell'**Auto-sorveglianza** prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

** Vedi quanto indicato per i **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** nella sintesi del contenuto della Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P riportata nella pagina seguente.

SINTESI NUOVE DISPOSIZIONI SU QUARANTENE E ISOLAMENTI

Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021 applicativa del Decreto-legge 30-12-2021, n. 229

*NB: per i contatti in ambito scolastico queste indicazioni sono valide solo dove richiamate da ***

SOGGETTI VENUTI A CONTATTO CON UN POSITIVO	a) Contatti STRETTI (ad alto rischio)	Soggetti non vaccinati <i>oppure</i> che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) <i>oppure</i> che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14giorni:	QUARANTENA della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:	QUARANTENA della durata di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti asintomatici 1. che abbiano ricevuto la dose booster <i>oppure</i> 2. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti <i>oppure</i> 3. che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120giorni precedenti	NON SI APPLICA LA QUARANTENA , ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
	b) Contatti OCCASIONALI (a basso rischio)	Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgicheo FFP2:	NON È NECESSARIA LA QUARANTENA , ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
		NB: Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina:	tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
SOGGETTI POSITIVI AL COVID	ISOLAMENTO	Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:	L'ISOLAMENTO può essere ridotto da 10 a 7 giorni , purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

NB: Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.